

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto la legge 59/97, ai sensi dell'art. 20, autorizza il Governo all'emanazione di regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1.

In particolare, tale allegato al n. 11 fa riferimento ai procedimenti relativi alle denunce di installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi sulla base di una normativa di riferimento caratterizzata da un elevato tecnicismo ed in alcuni casi piuttosto datata (DPR 27 aprile 1957 articoli 38, 39, 40, 336, 338).

La materia in oggetto risulta essere, caratterizzata - anche per la natura degli interessi pubblici ad essa sottesi, quali salute e sicurezza - da distinte competenze di soggetti istituzionali non sempre organicamente raccordate tra loro e, nella prassi, non sempre espletate in modo sistematico.

Il presente regolamento risponde sostanzialmente alla necessità di semplificare alcune fasi procedurali che risultano nella pratica eccessivamente farraginose e per favorire soprattutto l'attività delle imprese e degli operatori del settore. Tale obiettivo non intacca, comunque, l'impianto normativo generale di riferimento, che come in precedenza rilevato, è estremamente complesso: l'emanazione del presente regolamento avrà pertanto un impatto abrogativo molto limitato sulla normativa esistente limitandosi ad intervenire su specifici snodi procedurali.

In primo luogo si sono tenuti distinti gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici rispetto agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, stante le diverse esigenze di tutela sottese agli stessi.

Per i primi si è ritenuto, infatti, opportuno introdurre una importante innovazione costituita dal fatto che l'omologazione si considera espletata con il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al datore di lavoro.

Questa scelta comporta il superamento di una fase procedurale prevista dal D.M. 12 settembre 1959 recante "*Attribuzioni e compiti e determinazione delle modalità*

e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" (G.U. n. 299 dell'11 dicembre 1959). Tale decreto, che richiama espressamente gli articoli 40 e 336 del DPR 547/55, prevede, infatti, all' art. 2 per quanto attiene alle installazioni contro le scariche atmosferiche e all'art. 3 per gli impianti di messa a terra, che l'omologazione venga effettuata dall'ente competente a seguito dell'invio della denuncia di installazione redatta su appositi modelli allegati al predetto decreto. L'innovazione procedurale introdotta col presente regolamento implica pertanto il superamento dei citati modelli.

Non si è ritenuto opportuno di estendere questa scelta agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione per i quali, invece, l'omologazione deve essere tuttora effettuata dall'ASL o ARPA competenti per territorio in base alle leggi regionali vigenti. Tali soggetti devono altresì effettuare la verifica sulla conformità alla normativa vigente dei predetti impianti.

Altra importante innovazione procedurale è l'introduzione del controllo campionario da parte dell'ISPESL concernente la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente per gli impianti oggetto del presente provvedimento, ad eccezione degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione per i quali invece, permangono controlli sistematici, dovuti all'alto potenziale di rischio per la pubblica incolumità insito in tali impianti.

Quanto alla periodicità delle verifiche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e culturale della sicurezza, si è ritenuto di portare il periodo da due a cinque anni per la generalità degli impianti, e di mantenere invece la periodicità biennale per gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione e per gli impianti situati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti di maggior rischio in caso di incendio che, stante il loro carattere di temporaneità, sarebbero difficilmente oggetto di controlli con scadenze più dilazionate.

Altra innovazione sicuramente positiva per i datori di lavoro, le imprese e gli operatori del settore è l'ampliamento dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche. Il datore di lavoro ha, infatti, la possibilità di scegliere tra soggetti pubblici o altri soggetti. In particolare si prevede che tali attività possano essere svolte non solo dalle ASL o ARPA ma anche da organismi accreditati individuati dal Ministero dell'Industria sulla base di parametri predeterminati dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Per quanto attiene a questo specifico profilo si è ritenuto opportuno comunque mantenere la possibilità del privato di rivolgersi alla pubblica amministrazione per

lo svolgimento delle verifiche in quanto gli interessi generali sottesi a tali procedimenti sono alquanto rilevanti.

Esposte in generale le linee generali del provvedimento, con specifico riguardo allo schema del regolamento si rileva che esso è suddiviso in cinque capi e composto di 10 articoli di seguito illustrati.

Nel **primo capo** è definito l'ambito di applicazione.

L'**articolo 1** dispone l'ambito di applicazione del regolamento rinviando a decreti ministeriali l'adeguamento delle disposizioni tecniche necessarie per l'utilizzazione degli impianti oggetto del regolamento in questione.

Il **secondo capo** concerne i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici di messa a terra.

L'**articolo 2** prevede che la prima verifica dell'impianto sia prodromica rispetto alla messa in esercizio al fine di garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici primari quali la salute e la sicurezza pubblica a fronte degli allievementi procedurali inseriti nelle norme successive.

Tale verifica viene effettuata dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità con la quale si considera poi espletata anche l'omologazione.

Sempre al fine di semplificare l'attività dei privati nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione è presentata direttamente allo sportello.

L'**articolo 3** prevede l'introduzione del controllo campionario in base ai criteri elencati nell'articolo.

L'**articolo 4** disciplina le verifiche periodiche prevedendo l'ampliamento della periodicità da due a cinque anni.

Le verifiche, tuttavia, continuano ad essere effettuate ogni due anni per gli impianti di terra installati in ambienti speciali (locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e cantieri).

Si è prevista la possibilità per il datore di lavoro di scegliere il soggetto cui affidare l'espletamento delle predette verifiche. In particolare, accanto alla possibilità di rivolgersi al soggetto pubblico individuato per la fattispecie nell'ASL o ARPA, si è configurata l'eventualità di rivolgersi ad organismi che dovranno essere individuati dal Ministero dell'Industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea

UNI CEI EN 45004 del 1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”.

Il terzo capo disciplina gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

L'articolo 5 disciplina la messa in esercizio e l'omologazione degli impianti.

Il datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all'ASL o ARPA competenti per territorio affinché questi svolgano poi la necessaria omologazione.

L'articolo 6 prevede il mantenimento della periodicità biennale per le verifiche di tali impianti.

Si è prevista, inoltre, l'estensione della competenza dei soggetti incaricati ad effettuare le verifiche periodiche. Il datore di lavoro, infatti, oltre alle Asl o Arpa competenti per territorio, può rivolgersi ad organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI EN 45004 del 1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”. Tale normativa specifica i criteri generali per la definizione delle competenze degli organismi imparziali che effettuano attività di ispezione, indipendentemente dal settore in cui operano ed è stata redatto proprio al fine di promuovere la fiducia negli Organismi di ispezione operanti in conformità alla stessa.

Il quarto capo disciplina le disposizioni comuni ai capi precedenti.

L'articolo 7 prescrive ai datori di lavoro di indicare tempestivamente all'ISPESL la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti.

L'articolo 8 stabilisce che le verifiche straordinarie, effettuate ogniqualvolta si ravvisi l'opportunità e, comunque, sempre, nel caso in cui la verifica periodica abbia esito negativo, nel caso di modifiche sostanziali degli impianti e a richiesta del datore di lavoro, sono compiute dagli stessi soggetti incaricati di eseguire le verifiche periodiche: le ASL o le ARPA e gli organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Il quinto capo introduce le disposizioni finali: abrogazioni e disposizioni transitorie.

L'articolo 9 indica le norme abrogate e la disciplina transitoria.

Si sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 12 settembre 1959, i modelli A, B e C del medesimo decreto e gli articoli 40 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile n. 547 del 1955.

Durante il regime transitorio si estendono le disposizioni del presente regolamento anche agli impianti già denunciati all'ISPESL e all'ASL o All'ARPA e ancora non sottoposti a omologazione e verifica periodica.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore: il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e sulla relativa copertura.

Non vi sono oneri finanziari ulteriori

Relazione tecnico normativa

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Con il provvedimento in esame si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinati impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando dove possibile senza pregiudizio di interessi primari, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata competenza.

In particolare

- per le installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra, si considera espletata l'omologazione con il rilascio della dichiarazione di conformità e si prevede che l'ISPESL effettui la prima verifica a campione;
- per le verifiche di tutti gli impianti si introduce per i datori di lavoro la possibilità di avvalersi nell'espletamento dei controlli di organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI;

b) analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Il presente regolamento è finalizzato a semplificare alcune fasi procedurali del controllo degli impianti in questione soprattutto al fine di rendere effettivi i controlli stessi ed agevolare l'attività delle imprese e dei soggetti che operano nel settore.

c) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non ha alcuna incidenza con l'ordinamento comunitario. Si richiama la normativa tecnica europea UNI CEI al fine di determinare i criteri generali per la definizione delle competenze degli organismi imparziali che effettuano attività di verifiche.

d) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sulle competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, in quanto l'organizzazione dei controlli di sicurezza rientra completamente nell'ambito delle competenze riservate allo Stato.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non ci sono elementi di incoerenza con le fonti normative primarie indicate.

Elementi di drafting normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Non ci sono osservazioni.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si prevede l'abrogazione degli art. 40 e 328 del DPR 547/55, degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959, e dei modelli A, B, C del D.M. 12 settembre 1959

d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

Non si ravvisa, al momento, l'opportunità di predisporre un Testo Unico.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Particolarmente complessa risulta una abrogazione espressa in quanto la normativa richiamata, per l'estremo tecnicismo da cui è caratterizzata e in quanto oggetto di numerosi rinvii anche da parte di norme peculiari per certe amministrazioni dello Stato (come ad esempio quella militare, per cui vedi art.18 del D.M. 12 settembre 1959), costituisce un riferimento per una molteplicità di verifiche di sicurezza riferite non solo agli impianti in oggetto al presente regolamento.

Le uniche abrogazioni espresse che si propone di adottare sono:

- modelli A, B, C del D.M. 12 settembre 1959
- gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959
- art.40, 328 DPR 547/55 quanto alla variazione della periodicità delle verifiche;

f) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non ci sono state pronunce della Corte Costituzionale, né sono in corso giudizi sulla specifica materia del regolamento

g) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esistere progetti di legge in materia.